SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 136° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 25 ottobre 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1995.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare l'art. 3, commi 5 e 6;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in particolare l'art. 22, comma 16;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 193, con il quale è stato emanato il regolamento per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la tabella XI (quadri A, B, C, E, F e G) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1991, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 33, con la quale sono state determinate le dotazioni organiche dei dirigenti dell'ex Ministero dell'agricoltura e foreste nelle seguenti misure: dirigenti generali di livello C, n. 9; dirigenti superiori amministrativi, n. 13; primi dirigenti amministrativi, n. 45; dirigenti superiori tecnici, n. 23 e primi dirigenti tecnici, n. 52;

Vista la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1988, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 228, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'ex Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle seguenti misure e qualifiche funzionali: VIII, n. 375; VII, n. 650; VI, n. 313; V, n. 246; IV, n. 295; III, n. 297 ai quali devono aggiungersi 188 posti di nona qualifica funzionale di cui al decreto interministeriale 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1989, registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 42;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1995, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Visti i decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 aprile 1995, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1995, registro n. 1 Risorse, foglio n. 139, e 4 marzo 1995, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con i quali si è proceduto, in applicazione del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 537/1993, alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria del personale del predetto Ministero ed, in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel testo sostituito dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, all'individuazione delle dotazioni organiche del personale di provenienza della soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli altri organismi del soppresso intervento straordinario del Mezzogiorno;

Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono stati rilevati i carichi di lavoro, sulla base di una metodologia ritenuta congrua dal Dipartimento della funzione pubblica con nota n. UOPA/C.LAV/2134-2/94 del 14 luglio 1994 il cui esito è stato comunicato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro con foglio n. 120859 del 15 giugno 1995;

Atteso che, alle proposte di dotazioni organiche del personale di cui alla citata nota, sono state apportate le modifiche indicate nel verbale in data 26 luglio 1995 della Conferenza di servizi cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993;

Previa informazione alle oganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche dei dirigenti, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce la tabella XI (Quadri A-B-C-E-F-G) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, citati in premessa, la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987 e il decreto interministeriale 8 marzo 1988 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 28

Tabella A

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali

Dirigente generale (livello C)	9
Dirigente amministrativo	41
Dirigente tecnico	51
Totale	101

Qualifiche funzionali

Nona qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1/A	Direttore amministrativo	56
28/A	Direttore statistico	1
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	4
248/A	Direttore agrario	33
	Totale	94

Ottava qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1	Funzionario amministrativo	41
13	Funzionario amministrativo contabile	8
17	Analista economico finanziario	2
20	Analista di organizzazione	1
28	Funzionario statistico	10
248	Funzionario agrario	91
265	Bibliotecario	3
271	Analista di sistema	2
272	Analista di procedure	2
	Totale	160

Settima qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
2	Collaboratore amministrativo	28
14	Collaboratore amministrativo contabile	148
18	Collaboratore economico finanziario	3
29	Collaboratore statistico	33
33	Traduttore interprete	3
203	Capo tecnico	5
205	Cartografo	1
249	Collaboratore agrario	123
266	Collaboratore bibliotecario	2
274	Programmatore di sistema	9
	Totale	355

Sesta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
3	Assistente amministrativo	25
15	Ragioniere	12
19	Assistente economico finanziario	8
30	Assistente statistico	8
34	Assistente linguistico	8
73	Assistente tecnico edilo	3
188	Assistente tecnico	10
236	Assistente tributario	4
250	Assistente tecnico agrario	14
276	Programmatore	6
280	Consollista	6
	Totale	104

Quinta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
4	Operatore amministrativo	181
6	Stenodattilografo	3
8	Coordinatore di rimessa	5
16	Operatore amministrativo contabile	4
31	Operatore statistico	5
43	Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati meta	2
51	Elettricista specializzato	2
62	Operatore specializzato per la lavorazione dei materiali non metallici	4
66	Muratore specializzato	1
68	Pittore specializzato	2
70	Falegname specializzato	2
126	Litografo specializzato	1
209	Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	6
251	Tecnico agrario specializzato	2
283	Addetto a personal computers	7
	Totale	227

Quarta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
5	Coadiutore	15
7	Dattilografo	15
11	Autista meccanico	29
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
23	Addetto ai servizi di vigilanza	58
42	Operatore per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	2
50	Elettricista	1
61	Operatore per la lavorazione di materiali non metallici	9
65	Muratore	2
67	Pittore	1
69	Falegname	7
71	Idraulico	1
132	Infermiere generico	1
148	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	12
252	Tecnico agrario	8
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	164

Terza qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	140
210	Addetto alle lavorazioni	21
253	Addetto alle lavorazioni agrarie	12
	Totale	173

Totale qualifiche dirigenziali	101
Totale qualifiche funzionali	1277
Totale complessivo	1378

95A6229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 ottobre 1995.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato avv. Edilberto Ricciardi e dott. Donato Marra.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla grazia e giustizia l'avv. Edilberto Ricciardi ed il dott. Donato Marra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1995, con il quale è stato conferito l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero di grazia e giustizia al Presidente del Consiglio dei Ministri dott. Lamberto Dini;

Ritenuta la esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, al fine della attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro e per le materie loro rispettivamente attribuite con il presente atto, sono delegati:

a) a rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze parlamentari, salvo che il Ministro non stabilisca di attendervi personalmente;

b) ad intervenire presso le Camere e relative commissioni in vece del Ministro per il compimento di altre attività richieste dalle esigenze di tempestività nello svolgimento dei lavori parlamentari.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i Sottosegretari di Stato sono delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi di seguito indicati:

avv. Edilberto Ricciardi:

1) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali relativamente agli uffici II (cancellerie e segreterie giudiziarie), III (personale ausiliario e personale UNEP);

2) Direzione generale degli affari civili relativamente agli uffici IV (forniture ed attrezzature e beni), V (servizi dei funzionari UNEP e dei messi di conciliazione), VIII (recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, servizi di cancelleria);

3) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: ufficio centrale dei beni e servizi (edilizia, contratti e contabilità, traduzioni e piantonamenti);

4) ufficio centrale per la giustizia minorile.

dott. Donato Marra:

1) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, relativamente agli uffici II (notariato), III (ufficio centrale archivi notarili), VI (edilizia giudiziaria), VII (libere professioni);

2) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: ufficio centrale del personale;

3) Direzione generale degli affari penali e delle grazie;

4) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, relativamente agli uffici V (pensioni), VI (concorsi per il personale, escluso quello di ingresso in magistratura).

Art. 3.

In ogni caso, appartengono alla potestà del Ministro gli atti espressamente a lui riservati in forza di legge o di regolamento, oltre che quelli esclusi dalla presente delega nonché quelli che, sebbene delegati, siano dallo stesso specificatamente a sé avocati.

Art. 4.

Restano ferme le competenze normativamente stabilite quanto:

a) agli atti riservati alla competenza dei dirigenti;

b) agli atti che implicano determinazioni di particolare rilevanza politica, amministrativa, economica; ai programmi e agli atti comportanti direttive di ordine generale o alle stesse connesse; agli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle Direzioni generali e degli uffici centrali; agli atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

c) alla nomina di commissioni ministeriali e alle designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, collegi, commissioni, comitati, tanto interni che internazionali;

d) agli atti relativi alla nomina, promozione e destinazione del personale; alle decisioni relative ai procedimenti disciplinari riguardanti funzionari appartenenti alle qualifiche dirigenziali;

e) alle richieste di pareri al Consiglio di Stato e all'Avvocatura generale dello Stato;

f) all'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri da 1 a 5 della legge n. 421/1992.

Roma, 20 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6356

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 ottobre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 ottobre 1995 è pari a 83.774 miliardi;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni con scadenza il 31 gennaio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere tramesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 ottobre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6352

DECRETO 23 ottobre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 ottobre 1995 è pari a 83.774 miliardi;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 aprile 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere tramesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 ottobre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6353

DECRETO 23 ottobre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 ottobre 1995 è pari a 83.774 miliardi;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 ottobre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 17.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere tramesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 ottobre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6354

DECRETO 23 ottobre 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 16 ottobre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 9 ottobre 1995 che hanno disposto per il 16 ottobre 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 ottobre 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 16 ottobre 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 ottobre 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,49 per i BOT a novantuno giorni, a L. 95,00 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 90,25 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 150.842.777.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 gennaio 1996, a L. 299.969.145.500 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 15 aprile 1996; e a L. 633.771.687.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 ottobre 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,14 per i BOT a novantuno giorni, a L. 94,34 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 89,10 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6355

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Guendalina», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1992, con il quale la società cooperativa «Guendalina», con sede in Milano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Alberto Vaccari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario liquidatore non ha mai, nonostante formale diffida, provveduto a fornire notizie circa il corso della procedura, secondo il disposto dell'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ravvisata la necessità di provvedere, per i motivi sopra esposti, alla revoca ed alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Vaccari, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Guendalina», con sede in Milano, con decreto ministeriale 7 aprile 1992, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

L'avv. Cesare Lombrassa, nato a Pesaro il 20 giugno 1940 e residente in Milano, via Santa Maria Valle n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Guendalina», con sede in Milano, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 7 aprile 1992.

Roma, 4 agosto 1995

Il Ministro: TREU

95A6256

DECRETO 10 ottobre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperconserve Molise» Soc. coop. a r.l., in Venafro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 dicembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperconserve Molise» Soc. coop. a r.l., con sede in Venafro (Isernia), già Società cooperativa tra produttori di cotone del Basso Molise - Società cooperativa a r.l., dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperconserve Molise» Soc. coop. a r.l., con sede in Venafro (Isernia), già Società cooperativa tra produttori di cotone del Basso Molise - Società cooperativa a r.l., costituita per rogito notaio dott. Rinaldo D'Ettore il 1° settembre 1960, repertorio n. 27856/6429, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Federico Frediani nato a Fiesole il 6 marzo 1939, residente a Firenze in via Ghibellina, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6334

DECRETO 10 ottobre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coopmes - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa meccanica strumentale - Società cooperativa a responsabilità limitata abbreviabile Coop.Me.S. a r.l.», in San Felice sul Panaro, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 luglio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Coopmes - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa meccanica strumentale - Società cooperativa a responsabilità limitata abbreviabile Coop.Me.S. a r.l.», con sede in San Felice sul Panaro (Modena), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Coopmes - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa meccanica strumentale - Società cooperativa a r.l. abbreviabile Coop.Me.S. a r.l.», con sede in San Felice sul Panaro (Modena), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Sergio Nicolini in data 13 novembre 1978, rep. n. 31253, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Filippo Candela, nato a Trapani l'8 settembre 1942 e residente in Milano, via S. Vittore, 45;

dott. Remo Zuccoli, nato a Sermide (Mantova) il 27 gennaio 1955 e residente in Carpi (Modena), via del Pioppo n. 1;

avv. Alessandro Comola, nato a Genova il 28 marzo 1960 ed ivi residente in via XX Settembre, 6/12,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6333

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana», dei vini prodotti nel territorio della regione Toscana ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Toscana;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra». «Toscano» o «Toscana», per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Toscana delimitate nei corrispondenti disciplinari di produzione annessi al presente decreto;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Toscana e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti prodotti nel territorio della regione Toscana deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Alta Valle della Greve» prodotti nella regione Toscana.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli della Toscana centrale» prodotti nella regione Toscana.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Maremma toscana» prodotti nella regione Toscana.

4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Val di Magra» prodotti nella regione Toscana.

5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Toscano» o «Toscana» prodotti nella regione Toscana.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Alta Valle della Greve» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli della Toscana centrale» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Maremma toscana» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Val di Magra» riconosciuta con il presente decreto (annesso *D*).

5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Toscano» o «Toscana» riconosciuta con il presente decreto (annesso *E*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con le indicazioni geografiche tipiche «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa, non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» ricadente nella provincia di Firenze è delimitata come segue:

dal centro di San Casciano il confine segue la strada provinciale Grevigina fino a Mercatale Val di Pesa e prosegue fino alla località Quattrostrade fino al bivio di San Fabiano. La linea di delimitazione segue la strada provinciale fino all'abitato di Panzano da qui passa per Campana e lungo la strada comunale fino al bivio di Sala per proseguire sulla strada comunale vecchia di Lamole fino ad incontrare il fiume Greve a quota 518 m s.l.m., da qui risale il corso del fiume lungo il Borro del Cerone fino alla sorgente del fiume Greve. Il confine risale poi fino al crinale (quota 822) e prosegue fino al Monte S. Michele, Poggio Corno, Montedomini. Da Pian della Canonica seguendo la mulattiera fino al Poggio del Sugame. Di qui il confine raggiunge in linea retta Villa Fonzacchino e prosegue lungo la mulattiera fino a Chiocco, da qui per la strada statale 222 fino a strada in Chianti e quindi per la via provinciale fino al bivio di Impruneta, dove scende lungo il confine comunale di Greve sino a raggiungere la strada provinciale Valdigreve e proseguire fino in località Falciani, da qui corre sulla sponda sinistra del fiume Greve fino al ponte degli Scopeti, prosegue lungo il fiume Greve fino al limite del territorio del comune di San Casciano, in concomitanza del Borro di Tramonti e risale lungo il confine comunale fino a Casa Boschi dove piega a sinistra lungo la strada provinciale, fino a raggiungere la strada degli Scopeti e congiungersi lungo essa fino a San Casciano Val di Pesa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» rosso, rosato e novello a tonnellate 10; per i vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» bianchi a tonnellate 12.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi, anche nella tipologia novello.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Alta Valle della Greve» bianco 10%;

«Alta Valle della Greve» rosso 10,5%;

«Alta Valle della Greve» rosato 10%;

«Alta Valle della Greve» novello 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *B*

Disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni di vitigni:

Rosso e rosato:

vitigni autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di cui all'art. 3 con prevalenza, da soli e congiuntamente di Sangiovese, Ciliegiolo Cabernet Sauvignon e franc, Merlot, Pinot nero, Canaiolo nero, Sirah e Gamay.

Bianco, anche nella tipologia frizzante:

vitigni autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di cui all'art. 3 con prevalenza, da soli o congiuntamente di Trebbiano toscano, Vernaccia di San Gimignano, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Malvasia del Chianti, Vermentino, Sauvignon e Riesling renano.

Novello:

vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di cui all'art. 3 con prevalenza, da soli o congiuntamente di Sangiovese, Canaiolo nero, Merlot e Gamay.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», ricadente nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena è delimitata come segue:

il confine partendo dalla Vetta alle Croci in provincia di Firenze segue in direzione est i limiti dei comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Reggello, che rimangono così compresi per l'intero territorio nella zona di produzione. Il confine quindi entra in provincia di Arezzo e segue all'esterno i limiti comunali di Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Capolona, Arezzo fino al suo incontro con la strada statale n. 73. Da questo punto, lungo la strada statale n. 73 fino alla località Palazzo e quindi la strada per Castiglion Fiorentino, il confine incontra di nuovo il limite del comune di Arezzo che segue fino alla strada statale n. 71 e lungo questa raggiunge la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza del capoluogo.

Da questo punto, prosegue lungo il confine della zona di produzione del vino bianco Vergine della Val di Chiana in direzione ovest fino al suo incontro con la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza di Badia al Pino. Prosegue lungo la ferrovia e si immette sul confine del comune di Chiusi in prossimità del suo incontro con quello di Cetona. Segue quest'ultimo in direzione sud. In prossimità di Piazze si immette sulla strada di San Casciano dei Bagni e quindi lungo la strada statale n. 321 in direzione nord torna ad immettersi sul limite del comune di Cetona. Da questo punto in direzione nord raggiunge il limite dei comuni di Chiusi, Chianciano e Montepulciano fino alle sorgenti del torrente Tresa che discende fino alla strada di Pienza dove si immette sulla strada statale n. 146 che segue verso ovest fino al confine di S. Quirico d'Orcia e quindi sempre nella stessa direzione lungo questo nuovo limite fino al suo incontro con il confine di Montalcino. Da questo punto il confine segue in senso orario il limite di Montalcino e quindi il lato ovest dei comuni di Murlo, Sovicille, Casole d'Elsa, San Gimignano. All'incrocio del confine della provincia di Pisa il confine si immette in direzione nord sulla strada Volterrana fino al Castagno da dove discende il torrente Egola fino al confine della provincia di Pisa che risale in direzione nord fino al suo incontro con quello del comune di Fucecchio. Segue tale limite fino alla strada Empoli-Fucecchio, raggiunge quest'ultimo e si immette sulla via Francesca, oltrepassa Pieve a Nievole e lungo il limite di tale comune in direzione nord segue il limite di Serravalle Pistoiese e da questo punto si identifica con la zona di produzione del vino Chianti fino ad incontrare, in località Casa Faia in confine di Quarrata. Segue quest'ultimo in direzione sud-est per incontrare nell'ordine dei limiti dei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano, Carmignano, Lastra a Signa, Scandicci; quindi in direzione nord, Firenze, Sesto Fiorentino. Percorso tutto il limite nord del comune di Sesto Fiorentino il confine raggiunge il limite nord del comune di Fiesole e lungo questo il punto di partenza di Vetta alle Croci.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 12 per le tipologie rosso, rosato e novello, e a tonnellate 14 per la tipologia bianco frizzante.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi, anche nella tipologia frizzante;

10% per i rosati;

10% per i rossi, anche nella tipologia novello.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», rossi è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre dell'anno della vendemmia.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli della Toscana centrale» bianco 9,5%;

«Colli della Toscana centrale» rosso 10,5% anche nella tipologia novello;

«Colli della Toscana centrale» rosato 10,5%;

«Colli della Toscana centrale» frizzante 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *C*

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Maremma toscana» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Maremma toscana» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto.

L'indicazione geografica tipica «Maremma toscana», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni:

vitigni a bacca rossa: Sangiovese, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon e franc, Merlot, Pinot nero, Canaiolo nero, Sirah, Alicante, Aleatico e Gamay nero;

vitigni a bacca bianca: Trebbiano toscano, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Malvasia bianca di Candia, Malvasia del Chianti, Vermentino, Sauvignon, Riesling Italico, Riesling renano, Traminer, Verdello, Ansonica e Greco.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i vitigni a bacca bianca e novello per i vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Maremma toscana» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13 per le tipologie rosso, rosato e novello, e a tonnellate 14 per la tipologia bianco frizzante.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi, anche nella tipologia frizzante;

9,5% per i rosati;

9,5% per i rossi, anche nella tipologia novello.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Maremma toscana» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana» anche con la specificazione del nome del vitigno all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Maremma toscana» bianco 10%, anche nella tipologia frizzante;

«Maremma toscana» rosso 10%, anche nella tipologia novello;

«Maremma toscana» rosato 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Maremma toscana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Maremma toscana» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO D

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Val di Magra», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Val di Magra» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni di vitigni:

a) bianco:

vitigni base: vermentino, albarola, durella, trebbiano t., verdello b., da soli o congiuntamente;

vitigni secondari: quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Massa Carrara;

b) rosso:

vitigni base: pollera, ciliegiolo, groppello merlot, da soli o congiuntamente;

vitigni secondari: quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Massa Carrara;

c) rosato:

vitigni base: pollera, ciliegiolo, da soli o congiuntamente;

vitigni secondari: quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Massa Carrara.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Val di Magra» comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana, Tresara, Villafranca, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone e parte del comune di Fosdinova in provincia di Massa Carrara. Tale zona è così delimitata:

(84-II) partendo dall'intersecazione della Autocamionale della Cisa con il Canal del Rio si scende lungo l'alveo di questo sino alla confluenza con il torrente Magriola; lo si segue fino a raggiungere, in prossimità della località di Mignegno la s.s. n. 62 della Cisa. Si risale quindi per strada asfaltata, in direzione Cargalla-Molinello per circa km 4, quindi la si abbandona procedendo in direzione SE per un breve tratto e in direzione sud parallelamente al corso del fiume Magra ricollegandosi alla strada che conduce ai Prati di Logarghena.

Giunti in prossimità della Cima dei Piaggi si segue verso sud la strada diretta a Serravalle. (85-II) Dalle pendici del M. Ferdana si prosegue ancora verso S riportandosi sulla strada che giunge a Rocca Siggillina; da qui lungo il torrente Caprio e successivamente per il Fosso d'Arela si torna sulla carreggiabile percorrendola per alcuni km, toccando il centro abitato di Bigli e da qui lungo il confine con il comune di Bagnone. Indi si procede trasversalmente portandosi nelle vicinanze della loc. Stazzone e di seguito per Vico e Treschietto. (96-IV) Da questo paese si segue la carreggiabile per Iera e la si lascia in direzione sud incrociando quella che da Bagnone raggiunge Taponecco e da qui più sotto il paese di Tavernelle. Si segue ininterrottamente il confine tra i comuni di Bagnone e Comano quindi quello tra Comano e Fivizzano per poi abbandonarlo nei pressi del M. Monterchi dove si segue la strada per Pognana: lasciando sulla destra la strada che porta a Fivizzano si prosegue per Signano ed Uglianfreddo e ancora si segue la carreggiabile sino ai piedi del Monte Pecio. (96-I) Si scende attraverso il Fosso della Pezzola alla loc. «Il Castello» e da qui ci si porta sul limite di provincia seguendolo (96-IV), fino a confluire sul tratto ferroviario che collega Aulla alla Garfagnana; lo si percorre sino oltre il paese di Equi Terme per poi successivamente abbandonarlo in loc. Ponte di Monzone. (96-III) Da Ponte di Monzone si percorre la strada che per Isolano e Terenzano passa da Marciaso e culmina in località «La Foce» nelle vicinanze del paese di Fosdinovo. Si procede quindi sulla s.s. n. 446 in direzione Carrara toccando le frazioni di Castelpoggio e Gragnana e la si lascia subito dopo quest'ultimo abitato attraversando il torrente omonimo portandosi sul confine superiore del comprensorio di produzione del «Candia dei Colli Apuani». Lo si percorre interamente per tutta la sua estensione, da Carrara in direzione Massa e Montignoso e ritornando nel comune di Carrara, in località Fossone Basso, per abbandonarlo alla intersezione con il limite provinciale (Massa C./La Spezia). Si risale a nord seguendo sempre lo stesso limite provinciale, includendo parte dell'area di produzione dei «Colli di Luni D.O.C.» ricadenti nel territorio regionale, fino oltre il M. Castellaro per poi ridiscendere a quota 382 negli abitati di Agnedo e Pietrasalta. Si procede lungo la carreggiabile toccando le località di Camporella e Castello giungendo al paese di Tresana. In direzione NE si incontrano quindi le loc. di Lorenzana e Popetto, si percorre poi tratto del limite comunale Tresana-Mulazzo abbandonandolo dopo circa 2 km per Terceretoli, da questo paese si risale verso Mulazzo sempre per strada asfaltata; poco prima del paese si risale il canale Marzano e si procede per Pozzo e Busatica per poi giungere in loc. Castagnetoli. (84-II) Da qui si segue la carreggiata per Arzelato, dove, superato l'abitato, lungo il fosso dei Lamoni si raggiungono le loc. di Torrano e Valle dopodiché ci si riporta ad ovest sul limite comunale Zeri-Pontremoli seguendolo sino alla A12 e da cui si termina all'intersezione con il Canal del Rio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» bianco, rosso e rosato a tonnellate 10.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,0% per tutte le tipologie.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» anche con la specificazione del nome del vitigno all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Val di Magra» bianco 10,5%;

«Val di Magra» rosso 10,5%;

«Val di Magra» rosato 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Val di Magra» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Val di Magra» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO E

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e abboccato;

rossi, anche nella tipologia novello e abboccato;

rosati, anche nella tipologia abboccato.

I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di cui all'art. 3.

L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», con la specificazione di uno dei sottoindicati vitigni raccomandati e/o autorizzati per ciascuna provincia, è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni: Chardonnay, Canaiolo nero, Trebbiano, Alicante, Malvasia, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Pinot grigio, Sangiovese, Ciliegiolo, Vermentino, Verdello, Cabernet Franc, Syrah, Merlot, Sauvignon, Traminer.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, per i vitigni a bacca bianca, novello per i vitigni a bacca rossa, abboccato per tutti i vitigni.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, nella regione Toscana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13,5 per le tipologie rosso, rosato, novello e frizzante; a tonnellate 14,5 per le tipologie bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,0% per tutte le tipologie.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» anche con la specificazione del nome del vitigno, nella tipologia abboccato, devono avere all'atto dell'immissione al consumo un massimo di 25 grammi/litro di zuccheri.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

Tutti i vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» anche con la specificazione del nome del vitigno all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 9,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6231

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Camerata Cornello dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del rifacimento e completamento della strada ad uso rurale in località «Era - Prato del Monte - Campelli - Cap» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/517).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 11 maggio 1995 prot. n. 22677, dal comune di Camerata Cornello per la realizzazione di rifacimento e completamento strada rurale in località «Era - Prato del Monte - Campelli - Cap» su un'area ubicata nel comune di Camerata Cornello (Bergamo), mappali numeri 1409, 1431, 3286, 1399, 3708, 1419, 1417, 1400, 1418, 1641, 1619, 1620, 1610, 1608, 1160, 1774, 2981, 1606, 1621, 1634, 1421, 1427, 3735, 1164, 1622, 1657, 1423, 3138, 1630, 1422, fogli numeri 2 e 6 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 21, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'utilità sociale ed economica della strada in oggetto in quanto collega la conca agricola di Era e Caspedosio al resto del comune di Camerata Cornello, favorirà inoltre la raccolta del latte, prodotto dalla aziende agricole che esercitano nella zona pascolina. Il collegamento viario permetterà il taglio di legname d'opera che insiste sui territori comunali di Camerata Cornello e di Piazza Brembana, confinati tra loro nella zona raggiunta dal nuovo tracciato;

Vista la deliberazione della giunta comunale espressa in data 21 maggio 1995, n. 58, con la quale si attesta che le opere sudette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Camerata Cornello (Bergamo), mappali 1409, 1431, 3286, 1399, 3708, 1419, 1417, 1400, 1418, 1641, 1619, 1620, 1610, 1608, 1160, 1774, 2981, 1606, 1621, 1634, 1421, 1427, 3735, 1164, 1622, 1657, 1423, 3138, 1630, 1422, fogli 2 e 6, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 25 luglio 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FERMO

95A6258

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cosio Valtellino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/1423).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 2 marzo 1995, prot. n. 10690, dal comune di Cosio Valtellino per la realizzazione di linea elettrica interrata e cabina di trasformazione su un'area ubicata nel comune di Cosio Valtellino (Sondrio), mappali numeri 91, 99, 111, foglio n. 30, mappali numeri 102, 103, foglio n. 31, mappali numeri 74, 76, 98, 107, 108, 109, 116, 163, 178, 179, 182, foglio n. 34, mappali numeri 1, 3, 4, foglio n. 46 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella dotazione alle baite degli alpeggi del servizio elettrico;

Vista la delibera di giunta comunale espressa in data 14 novembre 1994, n. 438, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cosio Valtellino (Sondrio), mappali numeri 91, 99, 111, foglio n. 30, mappali numeri 102, 103, foglio n. 31, mappali numeri 74, 76, 98, 107, 108, 109, 116, 163, 178, 179, 182, foglio n. 34, mappali numeri 1, 3, 4, foglio n. 46 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6262

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a media e bassa tensione da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/1426).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 18 maggio 1995, prot. n. 24500, dal comune di Livigno per la realizzazione di un elettrodotto a media e bassa tensione su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 278, 276, 457, 274, 272, 456, 271, 270, 265, 264, 261, 497, 254, 187, foglio n. 30 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel migliorare la rete di distribuzione dell'energia;

Vista la deliberazione comunale espressa in data 26 novembre 1994, n. 106, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 278, 276, 457, 274, 272, 456, 271, 270, 265, 264, 261, 497, 254, 187, foglio n. 30 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6265

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la demolizione dell'impianto esistente di risalita (seggiovia) e realizzazione delle strutture accessorie da parte del sig. Cusini Marco. (Deliberazione n. VI/1428).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio

di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 1° giugno 1995, prot. n. 26751, dal sig. Cusini Marco per la demolizione dell'impianto esistente di risalita (seggiovia) e realizzazione delle strutture accessorie su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 223, 224, 558, foglio n. 27 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel meglio soddisfare le esigenze dell'utenza;

Vista la deliberazione comunale espressa in data 4 maggio 1995, n. 63, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 223, 224, 558, foglio n. 27 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6256

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del restauro e la risistemazione di un monumento religioso da parte della società Immobiliare Sole S.r.l. (Deliberazione n. VI/1429).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 15 maggio 1995, prot. n. 23262, da parte della Immobiliare Sole S.r.l. per la realizzazione di sistemazione restauro Nostra Signora d'Europa su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), foglio 23, mappale n. 139 per la sola parte oggetto dei lavori sottoposti a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti conservazione elemento di alto valore simbolico e religioso;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 12 aprile 1995, n. 1314, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazione della giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino, foglio n. 23, mappale 139, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6259

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione e recupero di un fabbricato rurale da parte del sig. Strambini Martino. (Deliberazione n. VI/1430).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 31 maggio 1995, prot. n. 26719, dal sig. Strambini Martino per la realizzazione di opere di manutenzione e recupero del fabbricato rurale su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale n. 194, foglio n. 30 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggitico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali consistenti nel migliorare le attuali condizioni igieniche del fabbricato, favorendo la presenza dell'uomo sul territorio;

Vista la deliberazione del consiglio comunale espressa in data 3 giugno 1995, n. 43, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappale n. 194, foglio n. 30 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6263

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di risalita denominato «Fontane-Vetta» da parte della società Sitas S.p.a. (Deliberazione n. VI/1434).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 8 giugno 1995, prot. n. 28047, dalla società Sitas S.p.a. per la realizzazione di un impianto di risalita denominato «Fontane-Letta» su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 4, 5, foglio n. 37, mappale n. 36, foglio n. 26 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel meglio soddisfare le esigenze dell'utenza;

Vista la deliberazione comunale espressa in data 4 maggio 1995, n. 61, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 4, 5, foglio n. 37, mappale n. 36, foglio n. 26 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la présente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6268

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere inerenti la captazione, l'accumulo e la distribuzione di acqua da parte del sig. Galli Ermanno. (Deliberazione n. VI/1435).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 8 giugno 1995, prot. n. 28044, dal sig. Galli Ermanno per la realizzazione di opere inerenti la captazione, accumulo e distribuzione dell'acqua su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 34, 35, 58, foglio n. 22, mappali numeri 118, 119, 121, 124, 265, 266, 268, 269, foglio n. 29 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel migliorare le infrastrutture economico-rurali della località mediante la fornitura di acqua potabile ai fabbricati rurali presenti nella zona;

Vista la deliberazione comunale espressa in data 28 febbraio 1995, n. 26, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 34, 35, 58, foglio n. 22, mappali numeri 118, 119, 121, 124, 265, 266, 268, 269, foglio n. 29 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6267

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica da parte dell'E.N.E.L. (Deliberazione n. VI/1438).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 30 maggio 1995, prot. n. 26369, da parte dell'E.N.E.L. per la realizzazione di linea elettrica su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali numeri 1077, 1080, 1056, 1078, 1060, 1059, 1058, 1020, 961, 960, 911, 912, 918, 915, 916, foglio n. 33 (solo per la parte interessata dall'opera) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento del servizio elettrico;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 9 maggio 1995, n. 1618, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappali numeri 1077, 1080, 1056, 1078, 1060, 1059, 1058, 1020, 961, 960, 911, 912, 918, 915, 916, foglio n. 33 (solo per la parte interessata dall'opera) dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6260

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo S. Fermo dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte dei signori Cambianica Battista e Monticelli Luigi. (Deliberazione n. VI/1439).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 27 aprile 1995, prot. n. 20731, dai signori Cambianica Battista e Monticelli Luigi per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale su un'area ubicata nel comune di Berzo S. Fermo (Bergamo), mappali numeri 959, 2036, 960, 2032, 931, 1587 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nello sfruttamento di vasta porzione del patrimonio agricolo comunale;

Vista la dichiarazione sindacale espressa in data 30 marzo 1995, n. 710, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berzo S. Fermo (Bergamo), mappali numeri 959, 2036, 960, 2032, 931, 1587 dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 0,4 KV in cavo interrato da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. (Deliberazione n. VI/1440).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 13 giugno 1995, prot. n. 28929, dall'E.N.E.L. per la realizzazione di un elettrodotto a 0,4 KV in cavo aereo interrato su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 365, 368, foglio n. 44 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel potenziare il servizio elettrico agli utenti ubicati nella località «Pila - Trepalle»;

Vista la delibera comunale espressa in data 28 febbraio 1995, n. 11, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 365, 368, foglio n. 44 per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6271

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere presidiarie alla strada interprovinciale Grosio-Bivio Mazzo-Mortirolo da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/1442).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 20 giugno 1995, prot. n. 29913, dal comune di Grosio per la realizzazione di opere presidiarie alla strada interprovinciale Grosio-Bivio Mazzo-Mortirolo su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali numeri 178, 44, 27, 591, 25, 20, 588, 18, 56, foglio n. 74, mappali numeri 578, 143, 126, 30, 33, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 49, foglio n. 73 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel favorire la permanenza antropica sui maggenghi;

Vista la deliberazione comunale espressa in data 14 giugno 1995, n. 246, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali numeri 178, 44, 27, 591, 25, 20, 588, 18, 56, foglio n. 74, mappali numeri 578, 143, 126, 30, 33, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 49, foglio n. 73 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6264

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiuro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 KV in cavo aereo da parte dell'E.N.E.L. (Deliberazione n. VI/1445).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 20 giugno 1995, prot. n. 29954, dall'E.N.E.L. per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 KV in cavo aereo su un'area ubicata nel comune di Chiuro (Sondrio), mappali numeri 156, 176, 311, 185, foglio n. 9 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dotare del servizio elettrico una nuova utenza;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 8 maggio 1995, n. 2327, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiuro (Sondrio), mappali numeri 156, 176, 311, 185, foglio n. 9 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6261

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per le opere già eseguite ed altre da realizzarsi in fregio al torrente Viera relative ad una scogliera in pietrame da parte del sig. Bormolini Francesco. (Deliberazione n. VI/1449).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 8 giugno 1995, prot. n. 28031, dal sig. Bormolini Francesco per opere già eseguite ed altre da realizzarsi in fregio al torrente Viera relative ad una scogliera in pietrame su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 19 per la parte dei mappali interessati dall'opera da realizzarsi ed in parte già eseguita in fregio al torrente Viera sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel preservare le strutture dell'impianto di estrazione di inerti;

Vista la deliberazione comunale espressa in data 28 febbraio 1995, n. 18, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 19 per la parte dei mappali interessati dall'opera da realizzarsi ed in parte già eseguita in fregio al torrente Viera dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6270

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un garage interrato da adibire a ricovero autobus e locali accessori da parte del sig. Silvestri Francesco. (Deliberazione n. VI/1451).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 6 giugno 1995, prot. n. 27751, dal sig. Silvestri Francesco per la realizzazione di un garage interrato su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 478, 162, 696, 639, foglio n. 20 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali in quanto tendente a favorire lo svolgimento di un servizio pubblico quale quello del trasporto urbani;

Vista la deliberazione comunale espressa in data 4 maggio 1995, n. 66, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 478, 162, 696, 639, foglio n. 20 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n.. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6269

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che il nuovo statuto dell'Università degli studi della Basilicata non contiene gli ordinamenti didattici, e che il loro inserimento è rinviato al regolamento didattico di ateneo e che il suddetto regolamento è in fase di elaborazione;

Considerato che, nelle more della emanazione del sopracitato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio;

Considerato che, a sua volta, la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 6597 del 27 novembre 1954 ha precisato che ogni aggiunta o modificazione da apportare allo statuto «... deve essere oggetto di deliberazione della facoltà interessata, del senato accademico e del consiglio di amministrazione ...»;

Visti i telex del 15 ottobre e 2 novembre 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisano che la frase «Modifica di statuto e regolamento didattico» si deve intendere riferita esclusivamente a modifiche del vecchio statuto riguardante gli ordinamenti didattici;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994); prevede l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze agrarie;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994); prevede l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze forestali;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994); prevede l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1995); prevede l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

Visto che i corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali ed ambientali e scienze e tecnologie alimentari rientrano nell'ordinamento didattico nazionale di cui alle tabelle XXXI, XXXII e XXXI-*bis* annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni adottate dalle autorità accademiche di modifica dello statuto di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria dell'8 giugno 1995; del senato accademico del 28 giugno 1995; del consiglio di amministrazione del 3 ottobre 1995, che hanno deliberato l'adeguamento dell'ordinamento dei corsi di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali e scienze e tecnologie alimentari, rispettivamente in scienze e tecnologie agrarie, scenze forestali ed ambientali e scienze e tecnologie alimentari di cui alle tabelle XXXI, XXXII e XXXI-*bis* annessa al regio decreto n. 1652/1938;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Considerato che l'art. 16, primo comma, della legge n. 168 del 9 maggio 1989 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» stabilisce, infine, che «... fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia ...» gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Considerato che l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» prevede che gli «... statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio di amministrazione e le facoltà o scuole che costituiscono l'università o l'istituto ...» e che le modificazioni da apportare agli statuti «... sono proposte ed approvate con le medesime modalità ...»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 6 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 43 dello statuto viene così modificato:

La facoltà di agraria conferisce:

a) la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

b) la laurea in scienze forestali ed ambientali;

c) la laurea in scienze e tecnologie alimentari;

d) la laurea in scienze della produzione animale;

e) il diploma universitario in produzioni animali;

f) il diploma universitario in produzioni vegetali;

g) il diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura.

Gli articoli da 44 a 55 dello statuto vengono abrogati e così modificati e sostituiti:

LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 44. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 45 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma universitario delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale); nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 46 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 49. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio.

Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 47 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi, o più specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 48 (*Docenza*). — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 49 (*Aree disciplinari ed impegno didattico minimo*). — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica e informatica (ore 150):
settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100):
settore: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150):
settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica).

Biologia vegetale (ore 100):
settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (biologia vegetale applicata); E01E (fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria).

Biologia animale (ore 100):
settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (entomologia agraria).

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica).

Genetica agraria (ore 50):
settore: G04X (Genetica agraria).

Scienza del suolo (ore 50):
settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).

Agronomia e coltivazioni (ore 200):
settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura).

Difesa delle colture (ore 100):
settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Zootecnia (ore 100):
settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); GO9B (Nutrizione ed alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture).

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100):
settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale).

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150):
settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari); G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale).

Genio rurale (ore 150):
settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Economia ed estimo (ore 200):
settori: G01X (Economia ed estimo rurale), P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI

Art. 50. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 51 (*Affinità*). — Il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea delle facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno in corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà scriversi.

Art. 52 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 55. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive

di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero dei corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 53 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi, o più specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 54 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientico disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 55 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuno specificato:

Matematica, statistica e informatica (ore 150):
settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100):
settore: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150):
settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica).

Biologia (ore 250):
settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria).

Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50):
settore: G04X (Genetica agraria).

Biochimica agraria (ore 50):
settori: G07A (Chimica agraria); E05A (Biochimica).

Microbiologia ambientale (ore 50):
settore: G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale).

scienza della terra e del suolo (ore 100):
settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).

Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore 100):
settore: G05A (Idraulica agraria e forestale).

Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100):
settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100):
settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G07B (Pedologia); H05X (Topografia e cartografia).

Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100):
settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale).

Botanica forestale (ore 50):
settore: E01C (Biologia vegetale applicata).

Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250):
settore: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura).

Tecnologia del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100):
settore: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali).

Difesa dei sistemi forestali (ore 150):
settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale).

Gestione ed utilizzazione delle risorse agroforestali in ambiente montano (ore 100):
settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G09C (Zootecnica speciale).

Economia e politica forestale e ambientale (ore 200):
settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Estimo e valutazioni forestali (ore 50):
settore: G01X (Economia ed estimo rurale).

Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100):
settori: N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Art. 56. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 57 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno in corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 58 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi dei corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 61. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero dei corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 59 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi, o più specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 60 *(Docenza).* — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scienticodisciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 61 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo).* — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuno specificato:

Matematica, statistica e informatica (ore 200):
settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistema di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100):
settore: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica (ore 350):
settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica); C02X (Chimica fisica).

Biochimica (ore 100):
settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica).

Struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100):
settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria).

Struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100):
settori: G06A (Entomologia agraria); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Produzioni vegetali (ore 100):
settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G04X (Genetica agraria).

Produzioni animali (ore 100):
settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture); V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Microbiologia generale ed applicata (ore 200):
settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale); C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni).

Parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50):
settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale).

Nutrizione umana, igiene (ore 150):
settori: E06A (Fisiologia umana); E06B (Alimentazione e nutrizione umana); F22A (Igiene generale ed applicata).

Fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore 100):
settori: I05A (Fisica tecnica industriale); G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria).

Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare (ore 150):
settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); I15B (Principi di ingegneria chimica); I15C (Impianti chimici); I15E (Chimica industriale e tecnologia).

Tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50):
settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale).

Valutazione controllo e gestione della qualità dei prodotti alimentari (ore 200):
settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); C09X (Chimica bromatologica).

Economia e organizzazione aziendale (ore 200):
settori: G01X (Economia ed estimo rurale); I27X (Ingegneria economico-gestionale); P02B (Economia e gestione delle imprese).

Diritto e legislazione alimentare (ore 50):
settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari); N01X (Diritto privato); N03X (Diritto agrario).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 13 ottobre 1995

Il rettore

95A6233

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 11 ottobre 1995, è stato ricostituito, a decorrere dalla data dello stesso decreto e per la durata di un quadriennio, il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

95A6287

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 11 ottobre 1995, è stato ricostituito, a decorrere dalla data dello stesso decreto e per la durata di un quadriennio, il collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo.

95A6288

Nomina del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 32, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Moscatelli dott. Mario è stato nominato commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dal 10 luglio 1995.

95A6236

Nomina del commissario del Governo nella regione Umbria

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 33, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il consigliere di Stato Sammarco dott. Vincenzo è stato nominato commissario del Governo nella regione Umbria a decorrere dal 15 luglio 1995.

95A6237

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti il comune di Ascea in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Ascea (Salerno), con deliberazione n. 58 del 16 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Felice De Prisco, del dott. Vincenzo Monaco e del dott. Danilo Lettera per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Salerno, con nota n. 2295, Sett. 3°, del 27 luglio 1995, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Felice De Prisco ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Maria Ventura.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 ottobre 1995 è stata nominata, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Ascea (Salerno) la dott.ssa Maria Ventura, in sostituzione del dott. Felice De Prisco

95A6291

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 ottobre 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 9 ottobre 1995 relativi alla emissione dei BOT fissata per il 16 ottobre 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 gennaio 1996 è di L. 97,54, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 aprile 1996 è di L. 95,05 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 ottobre 1996 è di L. 90,30, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A6373

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 ottobre 1995

Dollaro USA	1615,32
ECU	2122,37
Marco tedesco	1162,94
Franco francese	330,64
Lira sterlina	2554,63
Fiorino olandese	1038,26
Franco belga	56,509
Peseta spagnola	13,374
Corona danese	299,11
Lira irlandese	2623,12
Dracma greca	7,020
Escudo portoghese	10,983
Dollaro canadese	1172,65
Yen giapponese	16,145
Franco svizzero	1429,74
Scellino austriaco	165,25
Corona norvegese	262,33
Corona svedese	241,90
Marco finlandese	384,60
Dollaro australiano	1211,01

95A6378

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 484/1995 dell'11 ottobre 1995

Specialità medicinale: MAALOX PLUS, nelle forme e confezioni:

sospensione flac. × 200 ml os;

sospensione 15 bustine × 15 ml;

30 compresse uso orale.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2.

Modifiche apportate: classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della fornitura non conformi a quella ora autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 519/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: REXAN, 25 compresse 400 mg.

Titolare A.I.C: Istituto chimico internazionale dott. G. Rende S r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salaria n. 1240.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione della preparazione in parola è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: cellulosa microcristallina, amido glicolato di sodio, polivinilpirrolidone, ossido di ferro rosso (E172), magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

95A6330

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Montaione ad accettare una donazione

Con decreto n. 728/1° sett. del 25 settembre 1995 del prefetto della provincia di Firenze, il direttore didattico pro-tempore del circolo di Montaione è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in una fotocopiatrice del valore di L. 1.200.000; una macchina fotografica del valore di L. 165.000; un registratore portatile del valore di L. 110.000; un registratore portatile del valore di L. 120.000; quattro radioregistratori del valore di L. 150.000 l'uno, disposta dal comitato dei genitori della festa: «Scuola insieme».

95A6242

Autorizzazione alla scuola media statale «D. Birago» di Rivolta d'Adda ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Cremona prot. n. 2100/95 Div. 1ª del 21 agosto 1995, la scuola media statale «D. Birago» di Rivolta d'Adda è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni, offerte dalla Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda ed Agnadello: cinquantasei poltrone, del valore di L. 4.000.000, per la sala riunioni della sede centrale; sei tavoli e venti sedie, del valore di L. 2.000.000, per la biblioteca della sezione staccata di Agnadello.

95A6243

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 7 di Prato ad accettare una donazione

Con decreto n. 663/1° set. del 25 settembre 1995 del prefetto della provincia di Firenze, il direttore didattico pro-tempore del circolo n. 7 di Prato è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 3.350.000 più IVA, disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Ponte Petrino.

95A6244

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di San Casciano Val di Pesa ad accettare una donazione

Con decreto n. 431/1° sett. del 25 settembre 1995 del prefetto della provincia di Firenze, il direttore didattico pro-tempore del circolo di S. Casciano Val di Pesa è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore del valore di L. 460.000, disposta dalla Banca del credito cooperativo del Chianti Fiorentino, agenzia di San Casciano Val di Pesa.

95A6245

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Poggio a Caiano ad accettare una donazione

Con decreto n.483/1° sett. del 25 settembre 1995 del prefetto della provincia di Firenze, la direttrice didattica pro-tempore del circolo di Poggio a Caiano è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in una macchina per scrivere Olivetti con relativo tavolo del valore di L. 100 000, disposta dall'Istituto professionale «Datini» di Prato.

95A6292

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 13 di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto n. 729/1° sett. del 25 settembre 1995 del prefetto della provincia di Firenze, il direttore didattico pro-tempore del circolo n. 13 di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un proiettore per diapositive del valore di L. 200.000, disposta dall'Istituto nazionale assicurazioni Assitalia.

95A6293

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 2 di Bagno a Ripoli ad accettare una donazione

Con decreto n. 726/1° sett. del 25 settembre 1995 del prefetto della provincia di Firenze, il direttore didattico pro-tempore del circolo n. 2 di Bagno a Ripoli è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un mappamondo luminoso del valore di L. 435.000, disposta dal sig. Inho Song.

95A6294

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 1996 e dei documenti allegati

Il CIPE nella seduta del 27 settembre 1995 ha approvato la relazione previsionale programmatica per il 1996 presentata di concerto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, nonché la relazione ad essa allegata autorizzandone la relativa trasmissione al Parlamento.

95A6327

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 13 novembre 1995 con inizio alle ore 10 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1996:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 136 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 100.000
» 88 titoli di » 500.000
» 68 titoli di » 1.000.000
» 5 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 147.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 22 titoli di L. 50.000
» 17 titoli di » 250.000
» 86 titoli di » 500.000
» 64 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 112.350.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 500.000
» 34 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 40.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 250.000
» 18 titoli di » 500.000
» 120 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 132.650.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 250.000
» 29 titoli di » 500.000
» 89 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 107.750.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 71 titoli di L. 50.000
» 71 titoli di » 250.000
» 71 titoli di » 500.000
» 132 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 188.800.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.795 titoli di L. 50.000
» 568 titoli di » 250.000
» 1.194 titoli di » 500.000
» 1.688 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.516.750.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 951 titoli di L. 50.000
» 93 titoli di » 250.000
» 1.367 titoli di » 500.000
» 1.670 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.424.300.000.

3) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 30 titoli di L. 50.000
» 24 titoli di » 250.000
» 44 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 59.500.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 50.000
» 506 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 506:150.000.

Totale generale L. 6.235.950.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

95A6246

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rovigo, in vista della prossima istituzione del registro delle imprese, con deliberazione n. 219 del 5 ottobre 1995, ha nominato il vice segretario generale dott. Camillo Crivellari, dirigente camerale, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1933, n. 580.

95A6225

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto n. 120/95 del 4 agosto 1995 relativo alle specialità medicinali per uso veterinario CANIGEN CE+L, CANIGEN CEP+L, CANIGEN L e FELIGEN CR, autorizzate a nome della società estera Laboratoires Reading Z.A.C. di l'Hay-les-Roses (Francia), rappresentata in Italia dalla Società Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. S.r.l. di Ozzano Emilia (Bologna), alla pagina 27, prima colonna, alla voce CANIGEN CEP+L, dopo la frase: «1 dose + siringa - numero di A.I.C. 101828046;» leggasi: «*30 dosi - numero di A.I.C. 101828059*».

95A6251

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 1995)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 549/1995 del 2 settembre 1995 relativo alla specialità medicinale «IMMUNATE STIM PLUS», a pag. 24, seconda colonna, dove è scritto: «Classificazione internazionale ATC: *J06BA02 (immunoglobuline).*», leggasi: «Classificazione internazionale ATC: *B02BD02 (Fattore VIII di coagulazione).*».

95A6250

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 1995)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 550/1995 del 2 settembre 1995 relativo alla specialità medicinale «IMMUNINE STIM PLUS», a pag. 25, prima colonna, dove è scritto: «Classificazione internazionale ATC: *J06BA02 (Immunoglobuline).*», leggasi: «Classificazione internazionale ATC: *B02BD04 (Fattore IX di coagulazione).*».

95A6249

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23 giugno 1995 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 5b) del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 1995).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 17, prima colonna, dopo il terzo capoverso delle premesse, che così inizia: «Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 ...», devono essere riportati i seguenti capoversi delle premesse che, per errore, sono stati inseriti successivamente nella seconda colonna:

«Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Viste le decisioni comunitarie del 26 gennaio e 28 febbraio 1994 con le quali sono state individuate le aree ammissibili e ripartiti i fondi relativi all'obiettivo 5b);

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, con la quale vengono determinate per l'obiettivo 5b), nel rispetto delle scadenze comunitarie, le procedure per la trasmissione alla Commissione U.E. dei programmi predisposti dalle amministrazioni regionali, nonché la quota parte di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del bilancio statale per le misure non direttamente gestite dalle amministrazioni centrali;».

95A6297

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189